

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1774</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE, LETTIERI, NUCCI

*Presentata il 1° marzo 1973*

**Contributo straordinario e altre provvidenze a favore del  
fondo assistenza lavoratori portuali istituito con legge  
22 marzo 1967, n. 161**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 22 marzo 1967, n. 161, istitutiva del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, fu approvata a suo tempo per garantire ad una intera categoria di lavoratori, esplicitanti una delle più importanti attività per l'economia nazionale, mediante il criterio della mutualità, tutte quelle forme di assistenza e di previdenza previste dalla Costituzione della Repubblica, sancite nella legislazione sociale e scaturite dalla dinamica di una moderna contrattazione sindacale.

La prolungata crisi, che ha caratterizzato l'economia del nostro Paese, in questi ultimi anni, non ha lasciato immune il settore specifico dei porti per cui, stante il modo col quale la legge predetta ha determinato le possibili entrate finanziarie dell'Ente (costituite dalle addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali e dipendenti quindi dall'andamento dei traffici portuali), il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, nel giro di pochi anni è venuto a trovarsi nella condizione di non poter fronteggiare i propri impegni di spesa sia nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali, sia nei

confronti dei lavoratori medesimi per quanto concerne i trattamenti integrativi.

Tali difficoltà, fra l'altro, sono intervenute nel momento in cui il Fondo stesso veniva chiamato, a seguito di importanti innovazioni in materia di ordinamento del lavoro, quali quella del salario garantito, istituito nel maggio 1969, ad un maggiore impegno sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo nella propria attività assistenziale.

Urge intervenire in modo tempestivo affinché il Fondo predetto venga posto in condizioni di poter svolgere i propri compiti istitutivi assicurando ai lavoratori portuali tutte le provvidenze di natura previdenziale, assistenziale ed economica, a cui hanno legittimamente diritto.

Non bisogna, tuttavia, dimenticare che il costo delle operazioni portuali in Italia è già prossimo al limite di saturazione e un suo ulteriore incremento, specie in un momento in cui tutta la politica economica dello Stato deve mirare ad una ripresa, potrebbe provocare una fuga di traffico, da scongiurare con ogni mezzo, sia perché tornerebbe a svantaggio dell'intera economia nazionale, sia perché in ultima analisi, si risolverebbe

in un danno diretto proprio per la categoria dei lavoratori portuali.

La soluzione, pertanto, va ricercata ed individuata nell'ambito delle considerazioni suesposte, tenendo presente con la esigenza di assicurare ai lavoratori portuali tutte le provvidenze cui hanno diritto, il dovere di non aggravare i costi del lavoro portuale dati i pericoli che tale aggravio viene a comportare.

A questi fini la presente proposta di legge, prevede, all'articolo 2, il congelamento temporaneo delle vigenti addizionali tariffarie in modo, appunto, da evitare un ulteriore aggravamento della già difficile situazione economica dei porti nazionali.

Naturalmente tale congelamento rimarrebbe non operante in casi di aumenti conseguenti a disposizioni di legge quali, per esempio, quelle avutesi nel decorso anno 1972 in merito all'aumento dei tassi di assicurazione all'INAIL.

D'altra parte, occorre reperire i fondi necessari, sia a colmare la differenza tra entrate e uscite correnti degli esercizi finanziari, per i quali opera il suddetto congelamento (preventivata su oltre lire 4.500.000.000 per ogni esercizio), sia a coprire i disavanzi degli anni passati, che sono stati rispettivamente di lire 2.500.000.000 nel 1971 e di circa 7.700.000.000 nel 1972.

Tali disavanzi di competenza, destinati a sommarsi fra di loro, se non si provvederà tempestivamente ed in modo congruo alla loro copertura, porranno inevitabilmente il Fondo nella condizione di non poter assolvere ai propri compiti istitutivi.

Per la copertura dei disavanzi passati nonché di quelli degli esercizi futuri si è previsto, all'articolo 1 l'intervento straordinario dello Stato, nella convinzione che esso sia pienamente giustificato nella attuale particolare circostanza, in cui è urgente provvedere al ripiano della gestione del Fondo.

Tanto più che nel settore del lavoro portuale, lo Stato non ha finora predisposto ed operato alcun intervento specifico, come, invece, ha già fatto per altri settori economici.

Il provvedimento qui proposto trova la sua giustificazione sociale anche nella legge 5 novembre 1968, n. 1115, con la quale, come è noto agli onorevoli colleghi, lo Stato si è premurato di intervenire a favore di quei settori di lavoro venutisi a trovare in difficoltà a causa della perdurante crisi economica.

Grazie a tale legge tutti i lavoratori dell'industria hanno la garanzia del salario,

anche se limitato nella misura dell'80 per cento, fino a sei mesi di carenza di lavoro, mediante erogazioni a carico della Cassa integrazione guadagni, la quale, per far fronte a tali spese, oltre ai contributi di legge previsti a carico dei datori di lavoro, viene sovvenzionata dallo Stato con rilevanti interventi finanziari, di cui non beneficiano, in alcun modo, i lavoratori portuali, non partecipando essi alla « Cassa » stessa.

Nel settore del lavoro portuale esiste, però, un istituto economico analogo, anche se non identico, alla Cassa integrazione guadagni, e cioè il « salario garantito » gestito ed erogato dal Fondo, e che rappresenta, proprio in conseguenza della crisi economica che ha investito il settore portuale, la voce che espone il maggiore e più preoccupante passivo di gestione.

Non a caso la presente proposta di legge prevede, all'articolo 3, che, per il reperimento dei mezzi finanziari, si attinga al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a quel capitolo, cioè, che, oltre a presentare accantonamenti rilevanti, è quello che ha fornito i mezzi finanziari per l'attuazione della più volte citata legge 1968/1115.

I provvedimenti di cui sopra, però, non sarebbero da soli sufficienti a ripianare la gestione dell'Ente.

Come innanzi detto, infatti, bisogna coprire anche la falla già apertasi nel bilancio finanziario del Fondo e causata, sia dalla forte flessione del traffico portuale, registrata nell'ultimo biennio, sia dalla sfasatura esistente, in modo cronico e ricorrente, tra i provvedimenti ministeriali, atti a reperire le entrate, e le prestazioni a cui il Fondo è chiamato a far fronte a seguito di disposizioni di legge o di accordi sindacali.

A tal fine, pertanto, si è previsto, all'articolo 4 la sanatoria del debito che il Fondo presenta nei confronti dell'INAM per i contributi di legge che è tenuto a versare all'Istituto stesso fino al 31 dicembre 1973, e ammontante ad oltre 6.000.000.000 di lire.

Il testo dell'articolo stesso è stato formulato in modo da inserire il Fondo tra gli Enti beneficiari del recente decreto legge 22 gennaio 1973, n. 1 che reca il titolo « disposizioni per la Cassa unica per gli assegni familiari ».

Va sottolineato, a tal proposito, che, così come rilevato per la legge 1968/1115, il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali non ha mai beneficiato di alcun contributo a carico dello Stato, contrariamente a quanto è av-

venuto per altri Enti, in base, per esempio, all'articolo 25 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Si ritiene quanto mai opportuno ricordare che tra gli Enti, allora beneficiari del provvedimento, oltre l'INAM, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP, figurano la Federazione delle casse mutue di malattia per gli artigiani, quella per gli esercenti attività commerciali, la Cassa marittima tirrena di Genova, la Cassa marittima adriatica di Trieste, la Cassa marittima meridionale di Napoli, nonché la Federazione nazionale della cassa mutua dei coltivatori diretti e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano,

queste ultime peraltro, beneficiarie, insieme all'INAM, anche del recente provvedimento di cui al citato decreto legge 22 gennaio 1973, n. 1.

Considerati i compiti a cui assolve il Fondo nel campo dell'assistenza malattia, ai sensi della legge 1967/161, e cioè « al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dei contributi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni » e all'erogazione ai lavoratori portuali « di prestazioni economiche integrative », si giustifica pienamente l'inserimento del Fondo stesso tra gli Enti beneficiari del più volte citato decreto legge 22 gennaio 1973, n. 1.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A favore del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, istituito con legge 22 marzo 1967, n. 161, è concesso a carico dello Stato, per concorso al ripiano patrimoniale della gestione, un contributo straordinario di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975. Tale somma, destinata in via prioritaria al pagamento delle passività relative all'assistenza di malattia e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è imputata sul bilancio del Ministero della marina mercantile.

### ART. 2.

Le addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali finora versate dalle compagnie e gruppi portuali al Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, non potranno subire aumento alcuno per gli anni 1973, 1974 e 1975, se non in funzione di nuove provvidenze o di maggiori oneri conseguenti a disposizioni di legge.

### ART. 3.

All'onere di cui al precedente articolo 1 si provvede, per l'esercizio 1973, con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio a favore del bilancio del Ministero della marina mercantile.

### ART. 4.

I contributi dovuti sino al 31 dicembre 1972 all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dal Fondo assistenza sociale lavoratori portuali sono coperti dalla somma corrisposta all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.